

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di diidromircenolo originario dell'India

(2006/C 275/11)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel prosieguo: «regolamento di base») ⁽¹⁾, secondo la quale le importazioni di diidromircenolo originario dell'India (nel prosieguo: «paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherrebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata depositata il 29 settembre 2006 dai seguenti produttori comunitari: *Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A.* e *Sensient Fragrances S.A.* («i ricorrenti») che rappresentano una quota notevole, più del 25 % in questo caso, dell'intera produzione comunitaria di diidromircenolo.

2. Prodotto

Il prodotto presumibilmente oggetto di pratiche di dumping è il diidromircenolo di purezza, in peso, superiore al 93 %, originario dell'India («il prodotto in esame»), normalmente dichiarato nell'ambito del codice NC 2905 22 90. Il codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3. Denuncia di sovvenzioni

Nella denuncia si afferma che i fabbricanti del prodotto indiano in esame avrebbero beneficiato di numerose sovvenzioni concesse dal governo centrale e da governi regionali dell'India. Le sovvenzioni consistono in regimi che favoriscono industrie situate in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione, regimi di credito sui dazi d'importazione (*duty entitlement passbook scheme*), il certificato di parziale esenzione dai dazi sull'importazione di fattori di produzione a fronte di esportazioni già effettuate (*duty free replenishment certificate*), il regime di licenze preliminari (*advance licenses — advance release orders scheme*), il regime di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (*export promotion capital goods scheme*), il regime di crediti all'esportazione, gli incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo, l'esenzione dall'imposta sul reddito, i regimi d'incentivi (*package scheme of incentives*) del governo del Maharashtra e del governo dell'Uttar Pradesh.

I suddetti regimi sono ritenuti delle sovvenzioni perché implicano un apporto finanziario del governo indiano o di altri governi regionali e conferiscono un beneficio ai destinatari, cioè ai produttori/esportatori di diidromircenolo. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate dall'andamento delle esportazioni o limitate a particolari imprese e perciò specifiche e compensabili.

4. Denuncia di pregiudizio

I ricorrenti hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni dall'India del prodotto in esame sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo l'andamento generale e la situazione finanziaria della stessa.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

L'inchiesta è intesa a stabilire se il prodotto in esame originario dell'India sia oggetto di sovvenzioni e se tali sovvenzioni siano state fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dalla presente procedura, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

i) Campionamento degli esportatori/produttori in India

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli esportatori/produttori, o i loro rappresentanti, vengono invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro impresa/e entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono, di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006,

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

- fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006,
- indicazione se la società intende chiedere un'aliquota di sovvenzione individuale ⁽¹⁾ (le aliquote di sovvenzione individuali possono essere chieste solo dai produttori);
- descrizione particolareggiata delle attività dell'impresa relative alla fabbricazione del prodotto in esame,
- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le imprese collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/ o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, l'impresa dà il suo assenso a essere eventualmente inserita nel campione. Se scelta a far parte del campione, l'impresa deve rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se l'impresa segnala di essere contraria alla sua possibile inclusione nel campione, si ritiene che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze della mancata collaborazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie alla selezione del campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà, inoltre, le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, vengono invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/ e loro impresa/e entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato indicato al paragrafo 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono, di fax e nome della persona da contattare,
- fatturato totale in euro dell'impresa nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;
- numero totale di dipendenti;
- descrizione particolareggiata delle attività della società relative al prodotto in esame;

⁽¹⁾ Secondo l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base i margini individuali possono essere chiesti per le imprese non incluse nel campione.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- volume in kg e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006,
- ragioni sociali e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le imprese collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per selezionare il campione,
- con la trasmissione delle informazioni di cui sopra, l'impresa dà il suo assenso a essere eventualmente inserita nel campione. Se scelta per far parte del campione, la società deve rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se l'impresa segnala di essere contraria alla sua possibile inclusione nel campione, si ritiene che essa non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze della mancata collaborazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie alla selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti alla selezione del campione devono farlo entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le imprese incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori indiani inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

Gli esportatori/produttori indiani che chiedono un tasso di sovvenzione individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Dovranno perciò chiedere un questionario entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia gli interessati che, se gli esportatori/produttori sono soggetti al campionamento e il loro numero fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e tale da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta, la Commissione può decidere di non concedere loro un tasso di sovvenzione individuale.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a fornire informazioni diverse da quelle indicate nel questionario e a presentare ulteriori elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii).

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provata la presenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si dovrà decidere ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di base se eventuali misure antidumping non siano contrario all'interesse della Comunità. L'industria comunitaria, gli importatori, le associazioni che li rappresentano, le organizzazioni che rappresentano utenti e consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono perciò manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono, entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto iii), chiedere un'audizione indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 sono prese in considerazione solo se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubbli-

cazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Affinché nel corso dell'inchiesta siano prese in considerazione le loro osservazioni e informazioni, le parti interessate, salvo diversa disposizione, devono manifestarsi presso la Commissione, comunicare le loro osservazioni e presentare le risposte al questionario e qualsiasi altra informazione, entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali fissati dal regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termini specifici riguardo al campionamento

- i) Le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché essa intende consultare le parti interessate, disponibili a far parte del campione, sulla composizione definitiva del medesimo, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Ogni altra informazione pertinente alla composizione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e indicare nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, le informazioni richieste nel presente

avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, vanno corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa cooperazione

Se una parte interessata trattiene informazioni necessarie, non le comunica entro i termini fissati od ostacola in modo evidente lo svolgimento dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 28 del regola-

mento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potrà ricorrere ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basano perciò, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per essa può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base, possono essere presi provvedimenti provvisori entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente a un uso interno. Esso è protetto, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.